

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 maggio 2014

Tra

la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., anche per conto della NewCo, in qualità di Capogruppo Bancaria e futura detentrica della partecipazione maggioritaria della costituenda Società

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB e UILCA

Premesso che

- BNL S.p.A. (di seguito "BNL"), ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative legali e contrattuali, il 28 febbraio 2014 ha comunicato alle Organizzazioni sindacali – anche in nome e per conto della costituenda Società Consortile per azioni (NewCo) in relazione alla quota di partecipazione alla stessa da parte di BNL S.p.A. – la volontà di procedere al trasferimento di rami d'azienda da BNL alla predetta NewCo;
- la NewCo acquisirà i rami d'azienda relativi alle attività oggetto di centralizzazione provenienti, oltre che da BNL, anche dalle altre Entità del Gruppo BNPP in Italia e sarà partecipata in misura maggioritaria da parte di BNL, entrando a far parte del relativo Gruppo Bancario, e costituirà, nel tempo, la società di riferimento del Gruppo BNPP per l'assegnazione delle attività oggetto della procedura;
- il trasferimento delle attività avverrà in due fasi: la prima (*wave 1*) si concluderà, in relazione al completamento dei necessari adempimenti, a partire dal secondo semestre 2014; la seconda (*wave 2*) entro il primo semestre del 2015.

Nella prima fase BNL trasferirà le seguenti attività:

- **Operations – Facility – Help Desk dipendenti:** gestione delle lavorazioni di *back office*, gestione delle metodologie e progetti Lean (ACE), consulenza interna, *facility management* (*moving*, gestione edifici, sicurezza fisica, gestione veicoli di servizio, rete territoriale), *help desk* dipendenti;
- **Acquisti;**

➤ **Risorse Umane (ad eccezione della gestione individuale, che rimane allocata all'interno di BNL).**

Nella seconda fase BNL trasferirà le seguenti attività:

➤ **Recupero crediti;**

- l'operazione interesserà complessivamente circa 2.100 persone, di cui circa 1.950 nella prima fase e circa 150 nella seconda;
- l'operazione mira a favorire – anche grazie alla creazione di piattaforme funzionali specialistiche a livello di territorio per realizzare una *governance* ed un indirizzo comune a livello di Gruppo – l'industrializzazione dei processi e la diffusione di *best practice* tra le varie entità del Gruppo BNPP in Italia al fine di assicurare un miglioramento continuo in termini di efficacia ed efficienza dei servizi offerti, l'incremento della qualità e del livello di servizio erogato, lo sviluppo e la diffusione delle competenze e dell'*expertise* delle Risorse del Gruppo;
- le Parti, nell'ambito della procedura sindacale di cui alla comunicazione del 28 febbraio 2014 – che qui si intende integralmente trascritta, unitamente alla documentazione fornita agli Organismi Sindacali in occasione delle riunioni tenutesi nell'ambito della procedura ex art. 47, l.n.428/1990 (e successive modifiche/integrazioni) e vigenti disposizioni contrattuali – hanno tenuto numerose riunioni al fine di definire le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale coinvolto nell'operazione;
- a seguito del confronto realizzatosi, durante il quale sono state soddisfatte tutte le richieste di chiarimento e di approfondimento avanzate dalle Organizzazioni sindacali, le Parti sono giunte alla definizione della menzionata procedura

si conviene che

Art. 1

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

1. In relazione al perimetro di cui al presente Accordo descritto in Premessa, la titolarità dei rapporti di lavoro del personale interessato dal conferimento proseguirà senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., da BNL alla costituenda Società Consortile (NewCo) a far tempo dalla data di efficacia giuridica dell'operazione stessa – prevista per il 1° ottobre 2014, ovvero, in caso di eventuale slittamento della predetta data, da quella che sarà prontamente comunicata al Sindacato –

che avverrà in 2 fasi come indicato in Premessa. La NewCo entrerà a far parte del Gruppo Bancario BNL in ragione della partecipazione maggioritaria da parte di BNL.

2. Nei confronti del personale ceduto alla NewCo continuerà a trovare applicazione il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali tempo per tempo vigente.
3. La NewCo, infatti, entrerà a far parte dell'area contrattuale del settore credito ed aderirà sin dalla sua nascita, e nel tempo, all'Associazione Bancaria Italiana (ABI), risultando destinataria della contrattazione collettiva nazionale tempo per tempo definita dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Art. 3

1. Tenuto conto delle motivazioni e dei presupposti che hanno determinato la decisione di procedere al trasferimento di rami d'azienda da BNL S.p.A. alla costituenda Società consortile (NewCo), le Parti si danno atto che in caso di tensioni occupazionali nella NewCo conseguenti a crisi aziendale, trasformazione dell'attività, rilevanti processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione, qualsivoglia operazione societaria, ivi compresa la cessione di ramo d'azienda – non riconducibile a quanto previsto al comma 3 della presente norma – riguardante, anche parzialmente, la NewCo stessa, il personale di BNL trasferito nella NewCo in virtù del presente Accordo, ancora in esubero una volta esperite le procedure contrattuali e di legge tempo per tempo vigenti – non altrimenti ricollocabile nell'ambito della NewCo e nei confronti del quale non siano applicabili gli strumenti di cui al D.M. n. 158/2000 e successive modificazioni e integrazioni (si veda, da ultimo, il Verbale di Accordo 20 dicembre 2013 di adeguamento del Regolamento del Fondo alle previsioni di cui alla l.n. 92/2012) e che non abbia maturato il diritto al trattamento pensionistico INPS – sarà assunto da BNL o da altra Azienda del Gruppo BNPP in Italia che applichi il contratto del credito e assegnato, laddove possibile in relazione alle esigenze organizzative e produttive, nell'ambito della Regione di provenienza degli interessati o comunque della sede più vicina disponibile.
2. L'assunzione avverrà senza soluzione di continuità, con il livello retributivo, di inquadramento e di anzianità in allora maturato; considerata, tuttavia, la finalità della presente norma, l'assunzione potrà avvenire anche con l'assegnazione a mansioni non strettamente equivalenti a quelle da ultimo espletate presso la NewCo, in deroga a quanto previsto dall'art. 2103 c.c.
3. Fermo quanto previsto ai comma che precedono, in caso di operazioni societarie per effetto delle quali dovesse determinarsi, per qualsiasi ragione, un cambiamento degli assetti societari con perdita di controllo della NewCo da parte di BNL S.p.A. – operazione di cui l'azienda dovrà dare comunicazione alle Parti firmatarie in apposito incontro da tenere entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento – entro un periodo di 15 anni a decorrere dalla data di efficacia giuridica del conferimento il personale di BNL

conferito alla NewCo in virtù del presente Accordo potrà formulare, entro 6 mesi dalla predetta operazione societaria, richiesta di rientro in BNL, che avverrà in BNL stessa ovvero, in altra azienda del Gruppo BNPP presente nella Regione di provenienza degli interessati o comunque nella sede più vicina disponibile.

4. Le richieste verranno accolte entro 6 mesi dalla relativa effettuazione; l'assunzione avverrà senza soluzione di continuità, con il livello retributivo, di inquadramento e di anzianità in allora maturato e potrà avvenire anche con l'assegnazione a mansioni non strettamente equivalenti a quelle da ultimo espletate presso la NewCo, in deroga a quanto previsto dall'art. 2103 c.c., nell'ambito della Regione di provenienza degli interessati o comunque della sede più vicina disponibile, laddove possibile in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive, ed all'effettuazione di eventuali, adeguati percorsi di riqualificazione e/o riconversione che dovessero rendersi necessari.
5. Trascorso il periodo di cui al 3° comma, le Parti si danno atto che, laddove dovessero verificarsi operazioni societarie per effetto delle quali dovesse determinarsi un cambiamento degli assetti societari con perdita di controllo della NewCo da parte di BNL S.p.A., si incontreranno per valutare idonee soluzioni.
6. Le Parti si impegnano in ogni caso ad incontrarsi qualora dovessero emergere situazioni particolari, non agevolmente risolvibili alla luce delle disposizioni di cui sopra.

Dichiarazione dell'Azienda

L'Azienda conferma che nell'applicazione di quanto previsto nella norma che precede opererà in coerenza con i principi che da sempre ispirano la gestione della mobilità nel Gruppo BNPP e in BNL in particolare, tradizionalmente volti a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente nel Gruppo e attenti a coniugare la mobilità stessa con le esigenze personali e familiari dei lavoratori. Ai medesimi principi si ispira il Protocollo sulla mobilità infragruppo, di cui al separato accordo stipulato in data odierna, finalizzato alla gestione della mobilità interaziendale tra le società BNPP in Italia, al di fuori da situazioni riconducibili alla presente norma, quale elemento importante per la crescita professionale delle persone e lo sviluppo degli obiettivi del Gruppo, con l'intento di favorire l'incontro tra domanda ed offerta nel mercato del lavoro interno, consentendo l'utilizzazione di competenze all'interno del Gruppo oltre il perimetro della singola Società di appartenenza, in una logica di crescita e sviluppo delle Aziende del Gruppo, nonché quale strumento utile per gestire limitate situazioni di eccedenza di personale nelle Aziende del Gruppo.

Art. 4

1. Per quanto attiene alla previdenza complementare, ferme restando le facoltà previste dalle vigenti norme, il personale conferito da BNL manterrà l'iscrizione all'attuale regime di previdenza complementare (Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia), senza soluzione di

continuità, alle stesse condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro e alle prestazioni tempo per tempo previste per i lavoratori di BNL.

2. La NewCo, con riferimento al personale conferito, subentrerà a BNL nel pagamento dei contributi a carico azienda e del TFR, come da comunicazione a suo tempo effettuata dal singolo dipendente a BNL.
3. Per tutti gli altri dipendenti della NewCo, che aderiranno al Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia, si applicheranno integralmente – dal momento dell'adesione individuale – le previsioni statutarie e contrattali (e relativi Regolamenti interni) applicate al personale BNL; di conseguenza, nessun contributo aziendale sarà dovuto in caso di iscrizione ad altri Fondi Pensione che dovesse essere in atto o comunque effettuata, ovvero di trasferimento della posizione previdenziale ad altri Fondi successivamente all'iscrizione al Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia.
4. Lo stralcio del presente articolo verrà inoltrato a cura della BNL al Fondo Pensioni del Personale del Gruppo BNL/BNP Paribas Italia.

Art. 5

1. Per quanto attiene l'assistenza sanitaria, è stato avviato, congiuntamente dalle Parti, l'iter per le modifiche statutarie della "Cassa Sanitaria BNL per il Personale Appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi", che assumerà la denominazione di "Cassa Sanitaria del Personale delle Società dei Gruppi BNL e BNP Paribas Italia" (di seguito "Cassa Sanitaria"), e rendere così possibile l'iscrizione a tutti i dipendenti delle società dei gruppi BNL e BNP Paribas operanti in Italia.
2. Con le riforme – che dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Assemblea – il personale conferito da BNL alla NewCo potrà mantenere l'iscrizione al regime di assistenza sanitaria senza soluzione di continuità, alle stesse condizioni di contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro e alle prestazioni tempo per tempo previste per i lavoratori di BNL. Conseguentemente la NewCo, con riferimento al personale conferito da BNL, potrà subentrare a BNL nel pagamento dei contributi a carico azienda e per conto del dipendente.
3. Tutti gli altri dipendenti della NewCo potranno essere iscritti – una volta apportate le modifiche statutarie di cui al punto 1) - secondo le specifiche previsioni di adesione dello Statuto sopra citato.
4. Lo stralcio del presente articolo verrà inoltrato a cura della BNL alla Cassa Sanitaria.

Art. 6

1. Per quanto concerne il premio di fedeltà (25°), la NewCo riconoscerà al personale BNL conferito un premio sulla base dei criteri/importi tempo per tempo definiti in BNL S.p.A., con conservazione a tali fini

dell'anzianità di servizio maturata dagli interessati al momento del trasferimento. Il premio sarà erogato dalla NewCo alla maturazione delle anzianità previste dalla suddetta normativa.

Art. 7

1. Al personale della NewCo viene riconosciuto un buono per la consumazione del pasto nelle misure tempo per tempo applicabili al personale BNL.

Art. 8

1. Il personale ceduto con rapporto di lavoro a tempo parziale conserverà anche alle dipendenze della NewCo il contratto part time in essere alla data della cessione, alle stesse condizioni pattuite.

Art. 9

1. Le normative e le flessibilità di orario in atto alla data del trasferimento vengono confermate e saranno oggetto di approfondimento in sede aziendale al fine di verificarne la coerenza con la nuova struttura organizzativa della NewCo.

Art. 10

1. Al personale della NewCo si applicheranno le misure delle provvidenze previste per i figli diversamente abili tempo per tempo previste per il personale di BNL S.p.A.

DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA

Ai dipendenti della NewCo verranno assicurati tutti i benefit e tutte le agevolazioni finanziarie (ad es., mutui, prestiti per esigenze di carattere personale e familiare, prestiti personali, condizioni di conto corrente, ecc.) tempo per tempo applicate al personale della CapoGruppo BNL S.p.A.

Art. 11

1. In coerenza con quanto previsto nella Dichiarazione delle Parti in calce all'art. 56 del contratto nazionale di lavoro del 19 gennaio 2012 – che recita testualmente "*Le Parti firmatarie, nel condividere l'obiettivo della coincidenza tra l'orario contrattuale e l'orario di fatto, sottolineano la necessità di assicurare, in coerenza con le esigenze operative ed organizzative dell'impresa, la completa fruizione nell'anno di competenza delle dotazioni previste dal presente contratto per riduzioni di orario, banca delle ore, ex festività e ferie, evitando l'accumulo di residui negli anni successivi e prevedendo il recupero di eventuali giacenze relative ad anni precedenti. Le imprese porranno in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a favorire il raggiungimento delle finalità di cui sopra*" – l'Azienda porrà in essere tutte le misure

organizzative atte a favorire il raggiungimento delle finalità di cui sopra già dall'anno in corso: pertanto a tale fine i permessi per festività sopresse anno per anno disponibili dovranno essere programmati e fruiti congiuntamente alle ferie dell'anno.

2. I permessi per festività sopresse, ove non fruiti nei termini previsti, non daranno luogo ad alcun tipo di compensazione a qualsiasi titolo dall'anno 2015.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Azienda fornirà alle Organizzazioni sindacali i dati relativi al residuo di ferie e banca delle ore non fruito relative all'anno precedente, indicando le iniziative organizzative intraprese al riguardo.

Art.12

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente Accordo sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.
2. Su richiesta di una delle Parti firmatarie del presente Accordo, si darà luogo periodicamente ad incontri di verifica sull'applicazione dello stesso nei confronti dei lavoratori/lavoratrici interessati.

Art. 13

1. Le Parti, dopo un approfondito esame di tutte le tematiche inerenti al conferimento dei rami d'azienda, si danno atto di aver definito e concluso con il presente Accordo le relative procedure di legge e di contratto.

Letto, confermato e sottoscritto

BNL S.p.A., anche per conto della NewCo, in qualità di Capogruppo Bancaria e futura detentrica della partecipazione maggioritaria della costituenda Società

Le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RSA presenti in BNL S.p.A

DIRCREDITO FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SINFUB UILCA